




**cggn**



Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze

# **IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONI ITALIANA -TERRITORIALITÀ E PRESUPPOSTI IMPOSITIVI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO**

Corso “Diritto tributario, comunitario ed internazionale”

Firenze – 16 Aprile 2024, ore 14:30-17:30

A cura di: Dott. Andrea Barabino – Commercialista in Torino


## IMPOSTA DI SUCCESSIONE

*EVOLUZIONE NEL TEMPO IN ITALIA: riferimenti normativi*

- Legge n. 585 del 1862
- “Riforma De Stefani” 1923
- DPR 637 del 1972
- D.Lgs 346 del 1990: testo unico sulle successioni e donazioni
- Legge n. 342 del 2000
- Legge n. 383 del 2001
- Decreto legge n. 262 del 2006

## *DISCIPLINA VIGENTE*

**Decreto legge 262 del 2006:** reintroduzione dell'imposta secondo le disposizioni del testo unico sulle successioni e donazioni



In particolare

Franchigie 1.000.000 di Euro per coniuge e parenti in linea retta e 1.000.000 di Euro per fratelli e sorelle

## *OGGETTO E SOGGETTI DELL'IMPOSTA*

✓ **OGGETTO**: trasferimento di beni e diritti per successione a causa di morte

✓ **SOGGETTI**: eredi e legatari per la successione

## *ALIQUOTE D'IMPOSTA MASSIME IN ALTRI PAESI*

- Regno Unito fino al 40%, con franchigia di 263.000 sterline
- Germania fino al 50%
- Spagna fino all'81,6%
- Olanda fino al 40%
- Irlanda fino al 33%
- Svizzera fino al 45% (varia da cantone a cantone, e sono comunque esentati coniuge e figli)
- Francia fino al 60%, con esenzione per il coniuge e franchigia di 100.000 euro per parenti in linea retta, per i quali l'aliquota massima è il 45%.

## *ALCUNI PAESI CHE NON HANNO L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE*

- 1 - Hong Kong
- 2 - Singapore
- 3 – Svezia (abolita nel 2007)
- 4 – Macao
- 5 – Slovacchia
- 6 – Estonia
- 7 – Messico
- 8 – Canada
- 9 – Nuova Zelanda
- 10 – Australia

In questi ultimi 2 Paesi le imposte si pagano quando vengono venduti i beni ereditati.

## *DISCIPLINA INTERNAZIONALE*

Per quanto riguarda la territorialità, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 346,  
Occorre considerare due circostanze:

- - Se il de-cuius risiedeva in Italia o all'estero al momento della morte
- - Se possedeva beni in Italia o all'estero

Se alla data dell'apertura della successione il defunto era residente in Italia, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.

Se invece alla data dell'apertura della successione il defunto non era residente in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti qui esistenti.

Non ha rilevanza la residenza dell'erede o legatario.

## CONVENZIONI

Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

Italia  stipulate con 7 Stati

Paesi Extra UE

USA

Israele

Paesi UE

Svezia, UK, Danimarca

Grecia, Francia

## Successioni UE - Regolamento (Ue) N. 650/2012

La legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

## *QUADRO RW*

Obbligo di indicare nel quadro RW i beni ereditati esistenti all'estero.

Per gli immobili ereditati il valore è quello dichiarato in successione o, in mancanza, il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno nel dove è situato l'immobile.



AIRENTI & BARABINO  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

**ANDREA BARABINO**  
**A&B DOTTORI COMMERCIALISTI**

**Torino**, Corso Vittorio Emanuele II 52  
torino@airentiebarabino.com  
Tel. 011 506 3073

**Genova**, Via Ceccardi 4/20  
genova@airentiebarabino.com  
Tel. 010 580 386  
www.airentiebarabino.com